

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“COLTIVIAMO CULTURA – APS”

Art. 1 – Denominazione

1. Ai sensi della legge n.383 del 7 dicembre 2000 e delle norme del codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata “Coltiviamo Cultura – APS”.

2. L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di APS (Associazione di Promozione Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà utilizzata nelle comunicazioni sociali ad intra ed extra ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

Art. 2) – Sede

1. La sede legale dell'Associazione è posta in Pisa (PI), Via Archimede Bellatalla 10 56122 Pisa (PI).

2. Il trasferimento della sede legale o l'apertura di ulteriori sedi operative e/o di rappresentanza sul territorio nazionale non comporteranno modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione alle competenti autorità amministrative.

Art. 3) – Finalità

Le finalità che si propone sono in particolare:

1. promuovere una nuova cultura imprenditoriale basata sulla responsabilità sociale personale, sulla centralità della persona, sulle relazioni di reciprocità e sulla funzione sociale del profitto d'impresa;
2. contribuire ad unire le forze per aggregare o aggregarsi con tutte le realtà associative, imprenditoriali e istituzionali che condividono i medesimi valori, al fine di rafforzare la cultura e la progettualità per un mondo migliore;
3. avviare percorsi di promozione della cultura dell'innovazione e dello sviluppo sostenibile per l'economia, di sviluppo dei territori, di supporto all'occupazione e all'imprenditorialità in ottica partecipativa;
4. sostenere e promuovere nuovi rapporti intergenerazionali finalizzati alla creazione di bene comune (nuova occupazione, nuova imprenditorialità, nuove dinamiche sociali, sostenibilità sociale delle imprese);
5. avviare, in proprio e in partenariato con Università, Centri Studi, Enti di ricerca, Scuole, nazionali e straniere, corsi e percorsi di formazione ed alta formazione sulle tematiche inerenti all'economia sociale per imprenditori, manager, professionisti, amministratori pubblici, cittadini;

6. organizzare eventi di sensibilizzazione dei territori verso le modalità di sviluppo sostenibile;
7. promuovere alleanze strategiche pubblico-privato finalizzate allo sviluppo integrale della persona, delle aziende, dei territori, attraverso nuovi modelli di collaborazione e partenariato sostenibili;
8. promuovere la cultura della relazionalità tra persone, territori, aziende, amministrazioni, tanto a livello locale quanto globale, per la realizzazione di diffuse reti virtuose nazionali e internazionali;
9. elaborare, proporre, gestire progetti di economia sociale ed ambientale;
10. avviare partenariati con aziende pubbliche e private, enti locali e pubbliche amministrazioni, istituti scolastici, università ed enti di ricerca, soggetti del III settore;
11. curare e promuovere la pubblicazione di studi, ricerche, saggi e documenti, in formato editoriale tradizionale e digitale, a mezzo stampa, video e web, relativamente all'economia sociale per una nuova cultura imprenditoriale;
12. avviare, gestire e/o partecipare a progetti di promozione di un'economia sostenibile nell'ambito del turismo, dell'agricoltura, della cura della persona, del cibo biologico, degli stili di vita sostenibili, dell'edilizia sociale e, in maniera esemplificativa e non esaustiva, in tutti quegli ambiti dell'attività umana che contribuisce al benessere della persona e del territorio nel senso più profondo e allo sviluppo e promozione dei beni relazionali oltre che alla valorizzazione del pianeta;
13. promuovere, proporre e gestire, in proprio e in partenariato, attività culturali, turistiche e ricettive per i propri associati, nel rispetto delle vigenti normative di settore;
14. promuovere, proporre e gestire, in proprio e in partenariato, attività rivolte alle giovani generazioni (infanzia, adolescenza, gioventù), per il coinvolgimento responsabile nella costruzione di un futuro migliore e nel perseguimento del bene comune, nel rispetto delle vigenti normative di settore;
15. aderire, promuovere e contribuire all'attività di altre Associazioni, Enti e Organizzazioni, nazionali, estere o internazionali, aventi scopi e finalità analoghi, compatibili o complementari ai propri;
16. aderire, promuovere, organizzare e svolgere ogni altra attività inerente, necessaria o utile al perseguimento degli obiettivi dell'Associazione;
17. forme di cittadinanza attiva per la tutela del territorio italiano ed europeo;
18. progetti di digitalizzazione volti a ridurre il carico ambientale, migliorando i servizi offerti ai cittadini e la qualità della vita;

19. promozione della costituzione di comunità energetiche e dell'autoconsumo solare, prendendo anche parte attiva nella gestione;
20. tutela dei siti di interesse storico – artistico e la loro migliore accessibilità, anche attraverso la digitalizzazione dei beni;
21. realizzazione di iniziative didattiche frontali e digitali volte a formare le nuove generazioni al rispetto dell'ambiente e alla tutela delle tradizioni;
22. la digitalizzazione degli archivi di comunità per difendere la memoria dei luoghi;
23. eventi ed iniziative su tematiche ambientali, salute, sociali, digitali e cultura.

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale.

Art. 4) – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

Art. 5) – Soci

1. Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone, fisiche e giuridiche, italiane o straniere, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione, che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto e che ne facciano richiesta.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo delibera, entro trenta giorni, sulle domande di ammissione.
4. In caso di non ammissione l'interessato può presentare ricorso entro i successivi trenta giorni all'Assemblea dei Soci che, nella sua prima convocazione si pronuncerà in modo definitivo.
5. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
6. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa richiesta per l'anno di riferimento come deliberata dall'Assemblea dei Soci e a rispettare il presente Statuto e gli ulteriori ed eventuali provvedimenti adottati dagli organi dell'Associazione, specificando in quale categoria di Soci intenda essere integrato.

7. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

8. Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

9. Sono previste 5 categorie di soci:

- *Fondatori*: sono coloro che hanno costituito l'Associazione contribuendo personalmente al suo avvio;
- *Ordinari*: versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;
- *Simpatizzanti*: condividono gli scopi e lo stile dell'Associazione, versano una quota una tantum per la partecipazione a limitate attività della stessa, non godono del diritto di voto attivo e passivo per la designazione degli organi sociali;
- *Sostenitori*: oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie a sostegno delle attività dell'Associazione o si sono distinti per particolari meriti a favore dell'Associazione;
- *Giovani*: hanno meno di 35 anni e versano una quota pari al 50% (cinquanta) dei Soci Ordinari.

10. La quota associativa è personale ed intrasmissibile.

11. In seguito al versamento della quota associativa, si ha l'iscrizione del Socio nel Libro Soci nella categoria di competenza.

12. Tutti i soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo, come meglio specificato nell'art. 9 del presente Statuto.

Art. 6) – Diritti e doveri dei Soci

1. Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

2. Vighe il principio di personalità del voto per il quale ogni Socio ha diritto ad un voto, salvo le eventuali deleghe.

3. I Soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento della personale attività prestata a favore dell'Associazione.

4. I Soci hanno il dovere di versare nei termini previsti la quota sociale e di rispettare il presente Statuto e gli ulteriori ed eventuali provvedimenti adottati dagli organi dell'Associazione.

5. I Soci svolgeranno la propria attività a favore dell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

6. L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività dei Soci, prestate in forma libera e gratuita. In casi di particolare necessità, l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo ai propri Soci.

Art. 7) – Recesso ed esclusione del Socio

1. La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.

2. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

3. L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

4. La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

5. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo. Assemblea dei Soci.

Art 8) – Organi sociali

Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora nominato)
- il Consiglio dei Probiviri (qualora nominato)

Art. 9) – Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci, fondatori, Ordinari e Sostenitori per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione, iscritti a Libro Soci e in regola con il versamento della quota associativa.

2. l'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

3. L'Assemblea dei Soci è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno la metà dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori, mediante avviso scritto o comunicazione via posta elettronica. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

4. Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto né di parola né di voto attivo e passivo.

5. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Art. 10) – Compiti dell'Assemblea dei Soci

All'Assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

- approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;

- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art. 11) – Validità dell'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
2. L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.
3. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.
4. L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.
5. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.
6. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 12) – Verbalizzazione

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente.
2. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art. 13) Consiglio Direttivo e Presidente

1. Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 5 anni. Esso è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, con eventuale rimborso spese per attività svolte per l'Associazione. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci, con almeno il 50% (cinquanta) più uno dei

Soci effettivi; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.

All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più Vicepresidenti, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

2. Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura.

3. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti alle spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- le decisioni inerenti alla direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la fissazione delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi via mail con ricevuta di ritorno almeno 10 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
6. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
7. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 5 anni.
8. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.
9. Il Vicepresidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
10. Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

Art. 14) – Segretario e Tesoriere

1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.
2. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
3. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere

le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art. 15) – Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non Soci, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, coadiuvando il Consiglio Direttivo nella predisposizione del rendiconto economico annuale preventivo e consuntivo.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica per n. 5 (cinque) anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Art. 16) – Collegio dei Proviviri

1. Il Collegio dei Proviviri è nominato dall'Assemblea dei Soci qualora la stessa lo ritenga necessario.
2. Il Collegio dei Proviviri si compone di tre membri che sceglieranno tra loro il Presidente del Collegio con potere di rappresentanza.
3. I membri del Collegio dei Proviviri possono essere anche non Soci dell'Associazione.
4. La funzione del Collegio dei Proviviri è quella di controllare il rispetto delle norme dello Statuto da parte dei Soci e degli altri Organi sociali, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra Soci ovvero tra Soci e Organi sociali ovvero tra Soci e terzi, escluse quelle che per legge sono deferite all'Autorità giudiziaria.
5. Il Collegio dei Proviviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all'Assemblea dei Soci.
6. Il Collegio dei Proviviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.
7. Il Collegio dei Proviviri dura in carica per n. 5 (cinque) anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Art. 17) – Patrimonio e Risorse economiche

1. Le risorse economiche di cui dispone l'Associazione sono costituite da beni mobili e immobili pervenuti ad essa attraverso:

- a) quote annuali e contributi volontari o straordinari dei Soci;
- b) eredità, donazioni e legati ricevuti;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, di altri enti o istituzioni di diritto pubblico, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi e progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di altri organismi internazionali;
- e) contributi di soggetti privati finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi e progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento dei fini statutari;
- h) erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- j) finanziamenti, anche onerosi, provenienti da istituti di credito;
- k) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione di Promozione Sociale.

2. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

3 L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 18) – Rendiconto economico-finanziario

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in

concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Art. 19) – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre associazioni di promozione sociale con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20) – Clausola arbitrale

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'Associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'Associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 21) – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all'Atto Costitutivo.